



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 546 del 30-06-2019

(Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 18 aprile 2019 n° 32 – c.d. “sblocca cantieri”).

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.02.1979 n.70;
- Visto** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all' articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordinamento della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".



forniture” coordinato con il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n°56 e con il D. Lgs. 18 aprile 2019 n° 32 – c.d. “sblocca cantieri” e relative Linee guida;

- Visto** il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
- Visto** il Decreto MIT 7 marzo 2018 n° 49 ovvero il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- Vista** la sentenza del Consiglio di Stato Sezione Terza n° 00569/2018 del 26/01/2018;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l’altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*”;
- Visto** il “*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018 e n. 2/2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario



Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito Patto per il Sud, area tematica “Ambiente”, obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica “Ambiente” obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 558 del 12 luglio 2013 che costituiva il Gruppo Tecnico di verifica dei progetti di importo pari o superiori ad 1 milione di euro ed inferiore a 5 milioni di euro nell’ambito dell’ufficio tecnico di questa stazione appaltante e stabiliva la percentuale effettiva del fondo di cui di cui al combinato disposto dal comma 5 dell’art. 92 del Codice in conformità all’art. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010 nel caso di nomina del citato Gruppo Tecnico di verifica;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 3 del 13 gennaio 2016 che stabiliva i criteri di ripartizione e percentuali effettive del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui di cui all’art. 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in conformità agli artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010;
- Visto** l’art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici che destina a un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse a valere sui singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa;
- Visto** l’art. 113 comma 3 del Codice dei contratti pubblici che ripartisce l’80% del fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale interno

non di qualifica dirigenziale;

- Visto** l'art. 113 comma 4 del Codice dei contratti pubblici che destina il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- Considerato** che la Struttura Commissariale è dotata di personale di caratura tecnico-professionale idonea a ricoprire il ruolo di componente della commissione di gara di valutazione delle offerte che svolge i compiti di Segretario di gara con le funzioni di supporto al RUP;
- Ritenuto** di definire i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui l'art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Sono stabiliti i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 113 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, di cui agli allegati al presente Decreto.

Articolo 3

Il fondo di cui all'art. 113 comma 4 del Codice dei contratti pubblici è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Articolo 4

I criteri di cui agli artt. 2 e 3 si applicano, per le procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore dell'attuale Codice dei contratti pubblici (50/2016 e ss.mm.ii.), anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che la stazione appaltante abbia già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 5

Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal precedente Codice normato dal Decreto legislativo n. 12 aprile 2006, n. 163, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore dell'attuale Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.



Articolo 6

Il presente Decreto ed i relativi allegati verranno notificati a tutti i soggetti di cui il Commissario di Governo – Soggetto Attuatore si avvale.

Articolo 7

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), anche ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. ~~Maurizio~~ Croce)



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

Regolamento

per gli incentivi per funzioni tecniche

**di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come
modificato dall'art.76 del D. Lgs. 19 aprile
2017, n.56 e dall'art. 1, comma 1,
lettera aa) del D. Lgs. 18 aprile
2019 n° 32 -c.d. "sblocca cantieri"**



1. Premesse

2. Proposta di Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Fondo per l'innovazione

Art. 4 - Costituzione gruppo di lavoro e quantificazione delle somme degli incentivi

Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 7 – Suddivisione in lotti

Art. 8 - Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

Art. 9 - Termini per le prestazioni

Art. 10 – Penalità

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro dei lavori

Art. 12 – Disciplina delle varianti

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro di servizi e forniture

Art. 14 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

Art. 15 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 16 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 17 - Principi in materia di valutazione

Art. 18 - Coincidenza di funzioni

Art. 19 - Funzioni articolate e singole

Art. 20 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 21 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 22 - Conclusione di singole operazioni

Art. 23 - Liquidazione - limiti

Art. 24 – Ulteriori spese tecniche da prevedere nei quadri economici

Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore



Linee guida per la redazione del
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 18 aprile 2019 n° 32 – c.d. “sblocca cantieri”

PREMESSE

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, **previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata**, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure degli appalti di lavori, servizi o forniture.

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016) e l'art. 1, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 18 aprile 2019 n° 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 18 aprile 2019 n° 32.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 18 aprile 2019 n. 32; si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D. Lgs. 56 del 2017 e del D. Lgs. 32 del 2019, viene menzionato come "Codice".

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e con il D. Lgs. 18 aprile 2019 n. 32, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari.
2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura Commissariale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture.
3. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
4. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ai Decreti Ministeriali di attuazione.
5. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
6. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% (pari allo 0,40% dell'importo lordo dei lavori o servizi) può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
7. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
8. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - soggetti che effettuano l'attività di progettazione;
 - soggetti che effettuano l'attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice dei contratti pubblici;
 - soggetto (interno alla SA), componente della commissione di gara, che svolge le funzioni di segretario nella qualità di supporto al RUP con i compiti di Segretario di gara;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i supporti al responsabile del procedimento (escluso Segretario di gara) e gli altri collaboratori che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, co. 2 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 3

Fondo per l'innovazione

Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1, comma 5, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori; l'utilizzo di questa quota del fondo, è consentito anche per convenzioni per la formazione del personale con Istituzioni e/o Associazioni al fine della acquisizione di crediti formativi per il personale dipendente.

Art. 4

Costituzione gruppo di lavoro e quantificazione delle somme degli incentivi

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti pubblici l'80% per cento delle risorse finanziarie



di detto fondo (pari al 1,60% dell'importo lordo dei lavori o servizi) è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale,

3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11 ovvero dei commi 12 e 13 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 11 e 13 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.
4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Struttura Commissariale.
5. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del Soggetto attuatore, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
6. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
7. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Soggetto attuatore, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Soggetto attuatore è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
10. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:
 - 1) 2,00%, per importi a base di gara sino alla soglia comunitaria;
 - 2) 1,90%, per importi superiori alla soglia comunitaria e sino ad euro 20.000.000;
 - 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 20.000.000.
11. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:
 - a) 1,60%, per importi a base di gara sino alla soglia comunitaria;
 - b) 1,52%, per importi superiori alla soglia comunitaria e sino ad euro 20.000.000;
 - c) 1,44%, per importi superiori ad euro 20.000.000.
12. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:
 - 1) 1,00%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici;
 - 2) 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
 - 3) 0,50% per importi superiori ad euro 1.000.000;

13. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi di servizi e forniture, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:
- 0,80%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici;
 - 0,56%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
 - 0,40% per importi superiori ad euro 1.000.000.
14. Le percentuali determinate ai commi 10, 11, 12 e 13 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.
15. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art 23, comma 1 e seguenti per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.
16. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.
17. Partecipano alla ripartizione del fondo:
- il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **progettazione**;
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione**;
 - il **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici;
 - il personale (interno alla SA), componente della commissione di gara di valutazione delle offerte e di verifica della anomalia (\neq dalla commissione dedicata alla verifica della documentazione amministrativa), che svolge le funzioni di segretario nella qualità di supporto al RUP con i compiti di **Segretario di gara**;
 - il personale (interno alla SA) al quale è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
 - il personale (interno alla SA) al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo** ovvero di **verifica di conformità e di collaudatore statico** ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;
 - il **personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
18. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione, in possesso dei requisiti richiesti per il collaudo statico, è affidato anche il collaudo statico. Qualora il dipendente affidatario dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo non ha i requisiti per il collaudo statico, tale incarico può essere affidato ad un dipendente diverso cui è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per gli incentivi degli "incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", prendendo come riferimento le tariffe del D.M. 17.6.2016 ed eventuali ss.mm.ii. applicate al collaudo tecnico-amm.vo e statico, applicando alle stesse -come criterio equitativo- l'analoga percentuale scaturente dal rapporto fra le prestazioni professionali. Qualora l'incarico di collaudo statico viene affidato a professionista esterno



l'aliquota spettante per il collaudo tecnico-amministrativo verrà determinata con le stesse modalità.

Art. 5

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.
3. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
4. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
5. La liquidazione del compenso è effettuata dal Soggetto attuatore, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, che vi provvede sulla scorta dell'accertamento delle effettive attività espletate.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
7. Qualora il Soggetto attuatore non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.
9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
10. Gli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) i lavori in amministrazione diretta;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 100.000;

- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;

Art. 7

Suddivisione in lotti

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante. Resta ferma l'applicazione dell'art. 9.

Art. 9

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quei previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 10

Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti da personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per **errori o omissione di progettazione**, come definita al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano **ritardi o aumenti di costo** dovuti alla fase, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Soggetto attuatore, compresa tra il **5 per cento e il 25 per cento** di quello relativo alla fase medesima.
3. Qualora si verificano dei **ritardi in sede di esecuzione** dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Soggetto attuatore compresa tra il **5 per cento e il 25 per cento** da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle predefinite scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Soggetto attuatore, sentito



responsabile del procedimento.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro dei Lavori

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Aliquota
1) Ufficio del Responsabile unico del procedimento e supporti (70% per il RUP e 30% per i supporti tra cui 1 con i compiti di Segretario di gara) *	34%
2) Gruppo di progettazione	21%
3) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	2%
4) Verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice dei contratti **	12%
5) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.	20%
6) Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (tale ruolo è svolto dal D.L., se in possesso dei requisiti, altrimenti da un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa)	3%
7) Collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	8%
Totale	100,00%

* Al Supporto con i compiti di segretario di gara, in presenza di altri supporti, è riconosciuta un'aliquota del 50% nell'ambito dell'aliquota per i supporti.

** Nel caso di verifica effettuata dalla Struttura tecnico-organizzativa per le attività di verifica della progettazione al Responsabile tecnico è riconosciuta un'aliquota del 15%, al Coordinatore del controllo un'aliquota del 45% ed il restante 40% ai Componenti del controllo.

Art. 12

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro di Servizi e Forniture

Nell'ambito di questa Struttura commissariale sono da prendere in considerazione solo i servizi tecnici per cui non è prevista la direzione dell'esecuzione e la verifica di conformità, pertanto verranno ponderate solo le attività di Responsabile unico del procedimento ed i Supporti; ad essi viene attribuita l'intera percentuale di cui all'art. 4 comma 13 del presente regolamento sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dal citato comma 13.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e supporti (60% per il RUP e 40% per i supporti tra cui 1 con i compiti di Segretario di gara) *	100%

* Al Supporto con i compiti di segretario di gara è riconosciuta un'aliquota del 50% nell'ambito dell'aliquota per i supporti.

Art. 14

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Soggetto attuatore.

Art. 15

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 16

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- Qualora si verificano dei ritardi dei tempi di progettazione, l'incentivo riferito alla progettazione può essere ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
- Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori può essere ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
- Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, potrà essere corrisposto un incentivo decurtato **delle percentuali** come determinate nella tabella allegata.
- Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, può essere ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
- L'importo massimo di penalità applicabile è del 30%.
- La valutazione della quota di penalità da applicare, in relazione alla gravità del danno creato all'amministrazione, compreso nelle percentuali della sottostante tabella, è demandata al Soggetto attuatore, sentito il responsabile unico del procedimento.



Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	15%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	25%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	15%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	25%

Art. 17

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

Art. 18

Coincidenza di funzioni

Nei casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 19

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività, tranne nel caso di supporto al RUP in cui, eventualmente, la spettante quota del 30% (Lavori) o 40% (Servizi e Forniture) -nell'ambito dell'aliquota per i supporti- viene interamente corrisposta al Supporto con i compiti di Segretario.

Art. 20

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal responsabile unico del procedimento.

Art. 21

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Soggetto attuatore, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - nucleo tecnico di **PROGETTAZIONE** e **Coordinatore della sicurezza per la progettazione**: prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo ed il relativo finanziamento;
 - **RUP e Struttura di supporto**:
 - a) 50% dopo l'approvazione del progetto e relativo finanziamento;
 - b) saldo dopo presentazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità;
 - c) Supporto al RUP (interno alla SA) con i compiti di Segretario di gara: dopo che l'aggiudicazione dei lavori/servizi è diventata efficace;
 - d) Supporto al RUP con compiti \neq da Segretario di gara: con le stesse modalità del RUP.
 - Struttura per l'attività di **VERIFICA** della progettazione: dopo presentazione al RUP del rapporto conclusivo alla verifica.

- ESECUZIONE DEI LAVORI:

- a) D.L. e relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), CSE, direttore dell'esecuzione, collaudatore: successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
4. Ai fini della liquidazione, il Responsabile unico del procedimento, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
- tipo di attività da svolta;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.
- La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 22

Conclusioni di singole operazioni

Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la progettazione: dopo l'approvazione e il finanziamento dell'opera;
- b) per il personale che svolge le funzioni di segretario nella qualità di supporto al RUP con i compiti di Segretario di gara: dopo che l'aggiudicazione dei lavori/servizi è diventata efficace;
- c) per la verifica dei progetti: con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- d) per la direzione lavori: successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità;
- e) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- f) per il collaudo tecnico-amministrativo: con l'emissione del certificato di collaudo finale.



certificazione di regolare esecuzione;

- g) per la verifica di conformità di servizi e forniture con l'emissione del certificato attestante che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 23

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 24

Ulteriori spese tecniche da prevedere nei quadri economici

Oltre all'ammontare delle risorse finanziarie destinabile al "fondo", tra le somme da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e, per i dipendenti incaricati della verifica preventiva della progettazione, di copertura assicurativa per responsabilità civile professionale estesa al danno all'opera; inoltre, ai sensi del comma 1 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, gli oneri inerenti all'assolvimento delle attività tecniche correlate all'appalto, quali ad esempio il rimborso delle spese sostenute per le trasferte anticipate dalla struttura di appartenenza, le spese di produzione elaborati, di copia, di bollo, etc..

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal precedente Codice normato dal Decreto legislativo n. 12 aprile 2006, n. 163, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore dell'attuale Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Decreto Commissariale n. 3 del 13 gennaio 2016, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi attribuibili all'ultimo capoverso del precedente comma 1.

Tabella A (Lavori)

	Aliq. Parz.	Aliq. Compl.
A) Responsabile del procedimento e collaboratori		34,00%
(70% per il RUP e 30% per i supporti tra cui 1 con i compiti di segretario di gara)		
Fase di progettazione	2%	
Validaz., approv. e membro della commissione di gara con i compiti di segretario	15%	
Fase di esecuzione	17%	
B) Redattori del progetto		23,00%
a) Progetto di fattibilità	5%	
b) Progetto definitivo	8%	
c) Progetto esecutivo	8%	
d) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	2%	
C) Verifica preventiva della progettazione		12%
D) Esecuzione lavori		23,00%
a) Direttore dei lavori, Direttore dell'esecuzione del contratto	17%	
b) direttore operativo	2%	
c) ispettore di cantiere	1%	
d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3%	
E) Collaudi		8%
a) Collaudatore tecnico-amministrativo		Vedi art. 3 co. 18
b) Collaudatore statico		Vedi art. 3 co. 18
Somma		100,00%

